

D.Lgs. 81/2008
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

Giuseppe Semeraro

Struttura del titolo

Il titolo IX è costituito da:

- Capo I, "Protezione da agenti chimici";
- Capo II, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni";
- Capo III, "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto";
- Capo IV, "Sanzioni".

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

2

Definizioni

- **agenti chimici:**

tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

3

Definizioni

- **agenti chimici pericolosi:**

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

4

Definizioni

- **agenti chimici pericolosi:**

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

5

Definizioni

- **agenti chimici pericolosi:**

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

6

Definizioni

- **Valore limite di esposizione professionale:**
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

7

Valutazione dei rischi

- Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

8

Valutazione dei rischi

- In particolare, considera:
 - a) le loro proprietà pericolose;
 - b) le informazioni sulla salute e sicurezza della scheda di sicurezza;
 - c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

9

Valutazione dei rischi

- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

10

Art. 224 – Misure per rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

Il Capo I riprende i contenuti del titolo VII-bis del D.Lgs. n. 626/1994 con alcune variazioni:

- Il concetto di rischio moderato viene sostituito da quello di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Il significato esatto è previsto venga esplicitato da appositi decreti.
- Salvo l’emanazione, entro il 14 giugno dei previsti decreti attuativi, entro il 29 luglio si dovrà aggiornare la valutazione tenendo conto che, orientativamente:
 - Rischio basso per la sicurezza (= salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti ed immediati);
 - Rischio irrilevante per la salute (= esposizione ampiamente al di sotto dei valori limite individuati dalla normativa).

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

11

Artt. 225, 226, 229 e 230 – Misure nel caso il cui il rischio non è né basso per la sicurezza e né irrilevante per la salute

Art. 225 – Misure specifiche di protezione e prevenzione

Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti e di emergenze

Art. 229 – Sorveglianza sanitaria

Art. 230 – Cartelle sanitarie e di rischio

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

12

Capo I – Agenti chimici

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata per l'esposizione ad agenti chimici:

- tossici,
 - molto tossici,
 - nocivi,
 - sensibilizzanti,
 - irritanti,
 - tossici per il ciclo produttivo,
- ma anche per agenti:
- corrosivi,
 - cancerogeni e mutageni di categoria 3.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

13

Capo I – Agenti chimici – allegato XXXVIII

- Corrisponde all'allegato VIII-ter al d.lgs. n. 626/1994 come recentemente modificato dal d.m. 4 febbraio 2008, con termine di adeguamento al 29 luglio 2008, anziché al 12 marzo 2009.
- Vengono inseriti i valori limite di esposizione per:
 - acetonitrile,
 - isopentano,
 - pentano,
 - cicloesano,
 - cromo metallico,
 - composti di cromo inorganico (II),
 - composti di cromo inorganico (III) (non solubili).

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

14

Capo II – Agenti mutageni

- Il Capo II corrisponde al titolo VII del d.lgs. n. 626/1994 e introduce:
 - nuovi compiti ed attribuzioni dell'ISPESL;
 - l'istituzione di un sistema nazionale di registrazione dei tumori;
 - un elenco di sostanze, preparati e processi in allegato XLII.
- Viene confermato il modello di registro degli esposti agli agenti cancerogeni istituito con D.M. 12 luglio 2007, n. 155.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

15

Capo III – Amianto

- Il Capo III corrisponde al titolo VI-bis del d.lgs. n. 626/1994 e riguarda i lavoratori esposti all'amianto nelle attività di:
 - manutenzione,
 - rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
 - smaltimento e trattamento dei rifiuti di amianto,
 - bonifica dall'amianto.
- E' previsto l'obbligo dell'uso di DPI che garantiscano nell'aria filtrata una concentrazione non superiore ad un decimo del valore limite di 0,1 fibre/cm³ di aria.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

16

Capo III – Piano di lavoro

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un **piano di lavoro**.

Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

17

Capo III – Piano di lavoro

- Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 - a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
 - b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - c) ...

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

18

Capo III – Piano di lavoro

- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

19

Capo III – Piano di lavoro

- g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

20

Capo III – Piano di lavoro

- Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- *Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.*

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

21

Capo III – Amianto

- L'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da:
 - periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro,
 - accesso alle aree di riposo preceduto da idonea decontaminazione.
- La sorveglianza sanitaria è prescritta:
 - preventivamente all'attribuzione della mansione,
 - periodicamente, almeno ogni 3 anni, per determinare l'idoneità all'uso dei DPI per le vie respiratorie,
 - alla cessazione del rapporto di lavoro.

dott. ing. Giuseppe SEMERARO

22